

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI GUARDIA AMBIENTALE COMUNALE

## INDICE

### *Art. 1 – Finalità*

### *Art. 2 – Svolgimento del servizio*

### *Art. 3 – Figure costituenti il servizio*

### *Art. 4 – Definizione di Guardia Ambientale comunale*

### *Art. 5 - Nomina a Guardia ambientale comunale*

### *Art. 6 – Requisiti per la nomina*

### *Art. 7 – Incarico di Guardia ambientale comunale*

### *Art. 8 – Compiti e condotta della Guardia ambientale comunale*

### *Art. 9 – Sospensione e revoca dell'incarico*

### *Art. 10 – Compiti del Comune*

### *Art. 11 – Corso formativo per aspirante Guardia ambientale comunale*

### *Art. 1 – Finalità*

Il Comune di Susa istituisce la figura della Guardia Ambientale comunale per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo degli animali e del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale

### *Art. 2 – Svolgimento del servizio*

Il Servizio delle Guardie Ambientali comunali viene organizzato dal Comune direttamente, ovvero avvalendosi del soggetto che gestisce i servizi di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante associazioni di volontariato.

### *Art. 3 – Figure costituenti il servizio*

1. Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di Polizia Municipale del Comune per le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, la vigilanza di cui all'articolo 1 è affidata, altresì, alle Guardie Ambientali che ne abbiano i requisiti così come descritti dal presente Regolamento.
2. Con proprio decreto, il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali, altro personale, diverso dagli appartenenti alla Polizia Municipale, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

### *Art. 4 – Definizione di Guardia Ambientale comunale*

1. La Guardia Ambientale comunale si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale per svolgere le seguenti attività:
  - a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e

smaltimento dei rifiuti;

- b) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
  - c) Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione al Comando di Polizia Municipale del Comune ed in coordinamento il medesimo, per violazioni di norme nazionali in materia zoofilo/ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
2. L'attività di vigilanza, controllo ed accertamento della Guardia Ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle violazioni previste dai Regolamenti Comunali per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo, con particolare attenzione alle violazioni seguenti:
- 2.1 Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti ed ingombranti;
  - 2.2 Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
  - 2.3 Deposito incontrollato sul suolo di rifiuti;
  - 2.4 Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata;
  - 2.5 Mancata rimozione delle deiezioni animali o mancanza dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
  - 2.6 Abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi.
3. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

#### ***Art. 5 - Nomina a Guardia ambientale comunale***

- 1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le Guardie Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato all'articolo 4, punto 2 del presente Regolamento.
- 2. Al fine di ottenere la nomina per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.
- 3. L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a venti ore.
- 4. Per poter essere ammesso all'esame finale ed utilmente collocato in graduatoria il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso.

5. Non si applicano i commi 2, 3 e 4 del presente articolo nei confronti dei soggetti già appartenenti ad associazioni di Guardie Zoofile/Ambientali che abbiano già frequentato apposito corso di formazione organizzato dall'associazione di appartenenza o che siano muniti di apposito decreto prefettizio.

#### ***Art. 6 – Requisiti per la nomina***

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Guardia Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
  - ▶ Essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
  - ▶ Aver raggiunto la maggiore età;
  - ▶ Essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
  - ▶ Godere dei diritti civili e politici;
  - ▶ Non aver subito condanna anche non definitiva a pena per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - ▶ Non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
  - ▶ Essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;

#### ***Art. 7 – Incarico di Guardia ambientale comunale***

1. L'incarico di Guardia Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco, con le modalità descritte all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. Tale decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
3. Alla Guardia Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite, che la Guardia, nell'espletamento del servizio è tenuto a portare sempre con sé.
4. Svolge l'incarico a titolo gratuito e non ha diritto ad alcun indennizzo per l'attività espletata, fatte salve le eventuali specifiche determinazioni che potranno essere assunte dal Comune.
5. La Guardia Ambientale Comunale svolge, in ogni caso, servizio non armato.

#### ***Art. 8 – Compiti e condotta della Guardia ambientale comunale***

1. La Guardia Ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- a) Assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune;
  - d) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato dal Comune;
  - e) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - f) Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
  - g) Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
  - h) Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti al Comando della Polizia Municipale del Comune, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle norme vigenti;
  - i) Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
  - j) Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti;
2. Nell'arco della stessa giornata l'attività di Guardia Ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza.
  3. Le Guardie ambientali, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.
  4. È fatto assoluto divieto alla Guardia Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

***Art. 9 – Sospensione e revoca dell'incarico***

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Arma dei Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Comune le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Guardia Ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dall'incarico.
2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
5. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con Decreto monocratico.

### ***Art. 10 – Compiti del Comune***

1. Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente comma il Comune:
  - a) Organizza corsi di formazione per le aspiranti Guardie Ambientali, secondo le modalità indicate al successivo articolo 11;
  - b) Organizza periodicamente incontri di formazione e aggiornamento per le Guardie Ambientali;
  - c) Predisporre programmi delle attività ispettive con l'indicazione delle priorità e lo invia alle Guardie Ambientali.
  - d) Fornisce alle Guardie Ambientali:
    - ▶ Il supporto logistico (materiale e strumentazione) che sia ritenuto necessario per consentire agli ecovolontari l'espletamento delle attività di loro competenza;
    - ▶ Il tesserino di riconoscimento.
3. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti le Guardie Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento degli Uffici del Comune.

### ***Art. 11 – Corso formativo per aspirante Guardia ambientale comunale***

1. Il Comune organizza corsi di formazione per le aspiranti Guardie Ambientali Comunali.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il Corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa.
4. Il Responsabile del Servizio competente del Comune è responsabile dell'intero procedimento compresa l'indizione del bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale.
5. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
  - ▶ La figura ed i compiti della Guardia Ambientale;
  - ▶ Esame della normativa in materia ambientale, regionale, statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
  - ▶ Esame di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
  - ▶ Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
  - ▶ Il procedimento sanzionatorio amministrativo.